

**REGOLAMENTO (CE) N. 1898/96 DELLA COMMISSIONE**

del 1° ottobre 1996

**che modifica il regolamento (CE) n. 1558/96 che stabilisce misure transitorie per quanto riguarda i prezzi di entrata all'importazione di taluni prodotti ortofrutticoli originari dei paesi associati dell'Europa centrale**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1558/96 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato in via transitoria, un prezzo di entrata preferenziale per le pere e le prugne originarie dei paesi associati all'Europa centrale; che per la conversione in moneta nazionale di questi prezzi di entrata ridotti occorre utilizzare gli stessi tassi di conversione dei prezzi di entrata non preferenziali a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1224/96<sup>(7)</sup>; che per evitare ambiguità è necessario inserire nel regolamento (CE) n. 1558/96 la necessaria precisazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1558/96 è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. La conversione in moneta nazionale dei prezzi di entrata e dei dazi all'importazione si effettua con il tasso indicato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione<sup>(8)</sup>.

(<sup>8</sup>) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, le competenti autorità applicano l'articolo 1 a partire dal 4 agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(<sup>2</sup>) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 10.

(<sup>4</sup>) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(<sup>5</sup>) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(<sup>6</sup>) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43.

(<sup>7</sup>) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 70.